

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Quadriennio normativo 2006/2009

OPPORTUNITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La presente Relazione è resa secondo gli “Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con Nota Circolare n. 7/2010 del 13 maggio 2010.

Essa riguarda le due Ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo alle Opportunità di sviluppo professionale del personale - quadriennio 2006/2009, sottoscritte con le OO.SS. rappresentative del comparto, assente USI/Rdb, in data 24 settembre 2010.

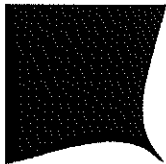
Secondo l'art. 40, comma sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche devono essere corredati dalle relazioni tecnico – finanziarie ed illustrative, redatte sulla base degli schemi appositamente predisposti dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nelle more della pubblicazione degli stessi, secondo la citata Nota Circolare, le amministrazioni saranno tenute ad accompagnare la Relazione tecnica da una Relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse nonché la relativa ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e sul perseguimento dello specifico interesse pubblico cui è preposto l'Ente erogatore.

La Relazione Illustrativa dovrà altresì illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, in particolare per quel che concerne l'avvenuta osservanza degli ambiti di competenza riservati, fermo restando il regime di graduale applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009.

2. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2010

Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2009, entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni sono tenute ad adeguare i contratti integrativi vigenti in particolare ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva nonché alle disposizioni del Titolo III (Merito e Premi) a prescindere dall'anno di riferimento finanziario del fondo; per i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ricerca, i limiti e le modalità di applicazione del Titolo II (Sistema di Valutazione) e del Titolo III del Decreto saranno definiti con apposito DPCM.



Per quello che concerne gli ambiti riservati, i commi 1 e 3 bis dell'art. 40 del Decreto stabiliscono, in particolare per quel che concerne la contrattazione integrativa, che la stessa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, assicurando adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici e incentivando l'impegno e la qualità della performance: a tal fine essa destina al trattamento economico accessorio una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

La Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea tuttavia in proposito che l'applicazione di parte delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009 presuppongono l'attivazione del sistema di valutazione previsto dal Titolo II del Decreto stesso, la cui piena operatività è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2011; fino a tale data le amministrazioni non potranno pertanto procedere all'applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III.

Nelle more della piena operatività del sistema, la contrattazione integrativa dovrà perciò ispirarsi ai principi contenuti nel Titolo III in particolare per quel che concerne il principio di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e quello di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

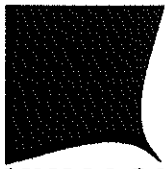
Sono in ogni caso differite all'entrata in vigore dei CCNL relativi al periodo contrattuale 2010/2012 le seguenti disposizioni:

- Art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, nella parte che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria;
- Art. 40, comma quater, del D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede la distribuzione delle risorse accessorie sulla base della graduatoria di performance;
- Art. 24 del D.Lgs. 165/2001, nella parte relativa al trattamento accessorio dei dirigenti collegato al risultato;
- Art. 21 e 22 del D.Lgs. 150/2009 che istituiscono il premio annuale delle eccellenze e il premio annuale dell'innovazione.

3. Parte I - Sezione I – Ricercatori e Tecnologi

L'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2004/2005 prevede che i passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo continuino ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale, la quale dispone che il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisita, al termine dei periodi di permanenza previsti dal CCNL, sulla base dell'accertamento positivo da parte dell'Ente dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato.

L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati; in caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva; nel caso di verifica negativa, la stessa sarà ripetuta nell'anno successivo (art. 4, commi 5 e ss. CCNL 94/97 – II biennio economico).



Il citato art. 8 del CCNL riferito al biennio economico 2004/2005 prevede che ogni anno gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce stipendiali in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva; tali passaggi possono avvenire una sola volta durante la permanenza in ciascun livello.

I criteri per l'attuazione di tale articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa.

Il successivo art. 9 del CCNL riferito al biennio economico 2004/2005 destina complessivamente alla valorizzazione professionale dei ricercatori e tecnologi lo 0,70% del monte salari del personale interessato riferito all'anno 2003, rendendo disponibili le relative risorse a decorrere dal 1/1/2006; il medesimo articolo del CCNL fissa le modalità di utilizzo di tali risorse nel modo che segue:

- a) Finanziamento, in misura pari allo 0,20%, per le anticipazioni di fascia di cui all'articolo 8;
- b) Incremento, in misura pari allo 0,50%, delle risorse che l'art. 15, comma 8, del CCNL relativo al biennio economico 2002/2003 destina al completamento delle procedure concorsuali attivate ai sensi dell'art. 64 del CCNL 1998/2001.

Le risorse così individuate, che non dovessero essere utilizzate, sono destinate ad incrementare i valori dell'indennità di valorizzazione professionale secondo criteri di proporzionalità.

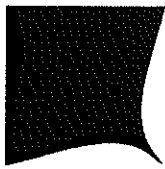
In data 24 settembre 2010 l'INVALSI e le OO.SS. di categoria procedevano a sottoscrivere il Contratto Integrativo di Ente relativo alle opportunità di sviluppo professionale del personale relativamente al quadriennio 2006/2009: l'Istituto, costituito alla fine del 2004, si è trovato infatti fino a tale data nella impossibilità materiale di procedere ad applicare pienamente gli istituti contemplati dai CCNL di Comparto, dovendosi preliminarmente dare applicazione a quanto previsto dal Contratto Integrativo sottoscritto il 4 luglio 2007 in materia di tabelle di equiparazione del personale transitato per mobilità dai comparti Ministero e Scuola.

L'art. 1 dell'Ipotesi di Contratto, dedicato all'applicazione delle procedure previste dal citato art. 8 del CCNL 2004/2005, prevede pertanto per il quadriennio di riferimento l'attivazione di tali procedure per complessive tre unità, una delle quali con decorrenza 1 luglio 2007 e le ulteriori due con decorrenza 1 luglio 2009; lo stesso articolo fissa quindi i criteri generali per l'applicazione delle procedure concordate.

In data 5 ottobre 2010 l'Ipotesi di Contratto è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori, il quale ha rilevato in merito che, trattandosi di progressioni economiche, la copertura finanziaria non va ricercata nel Fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, ma nella capienza delle entrate correnti, in applicazione dell'art. 66, comma 14, del d.l. 112/2008.

Poiché l'Ipotesi di contratto prevede decorrenze retroattive, il Collegio invita l'Istituto a verificare il rispetto di quanto contemplato dalla norma limitativa del turn over in relazione alle risultanze dei consuntivi riferiti agli anni 2006/2009, anche per quello che concerne i cosiddetti effetti di trascinamento conseguenti all'applicazione dell'art. 1 dell'Ipotesi di accordo.

Il successivo 13 ottobre 2010 le parti si sono nuovamente incontrate per riesaminare l'Ipotesi di Contratto alla luce del rilievo mosso dal Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alla copertura finanziaria.



In relazione a tale punto, le parti osservano che le procedure in esame sono finanziate dalle risorse che il CCNL destina in alternativa alle opportunità di sviluppo professionale o al trattamento accessorio del personale interessato: ciò emerge chiaramente dal disposto dell'art. 9 del CCNL 2004/2005, relativo alle modalità di finanziamento delle procedure in esame, il quale esplicitamente sottrae alla discrezionalità dell'Ente la possibilità di utilizzare le relative eventuale economie ad altri fini che non siano l'incremento del valore dell'indennità di valorizzazione professionale, ovvero del trattamento accessorio del personale di ricerca e tecnologo.

A rafforzare tale interpretazione del disposto contrattuale, interviene peraltro l'art. 16 del CCNL relativo al quadriennio 2006/2009, il quale testualmente dispone che gli Enti che non abbiano dato attuazione all'art. 8 del CCNL relativo al biennio 2004/2005 attivano le procedure di riduzione dei tempi di permanenza nella fascia fino a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalità dall'art. 9 del medesimo CCNL, con le decorrenze dallo stesso indicate.

In sede di contrattazione integrativa le parti hanno pertanto concordato di utilizzare le risorse di cui all'art. 9 del CCNL 2004/2005 per attivare le procedure di riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale destinatario, lasciando immutato il valore del relativo trattamento accessorio e contenendo peraltro i relativi costi.

La scelta di far decorrere i relativi benefici dal 1 luglio 2007 piuttosto che dal 1 gennaio 2006, come pure consentito dal CCNL, consente infatti all'Istituto di limitare gli effetti di trascinamento ad un solo anno.

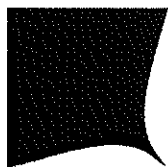
Le parti hanno altresì concordato nella medesima sede di destinare gli incrementi contrattuali relativi ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009, non considerati dall'Istituto in sede di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale, alle procedure contemplate nella Ipotesi di Contratto sulle opportunità di sviluppo professionale: tale scelta deriva da quanto disposto nella Dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto relativo al fondo per il Trattamento accessorio del personale, sottoscritto in via definitiva il 13 ottobre 2010, previa certificazione positiva dell'Organo di controllo.

Premesso quanto sopra, le parti hanno dunque concordato di sottoscrivere l'art. 1 dell'Ipotesi di Contratto sulle Opportunità di sviluppo professionale del personale negli stessi termini della Ipotesi sottoscritta in data 24 settembre 2010.

Relativamente alle risorse che il CCNL mette a disposizione per tali procedure, o in alternativa per l'incremento, in ragione proporzionale, dell'indennità di valorizzazione professionale, si rappresenta quanto segue.

Per quello che concerne il disposto dell'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 2004/2005, prendendo a riferimento il primo dato disponibile sulla massa salariale del personale di ricerca e tecnologo dell'INVALSI (anno 2006), pari a complessivi € 257.639, le somme disponibili a tal fine ammonterebbero ad € 1.803,47.

Considerato che il costo di un passaggio di fascia stipendiale all'interno del livello III dei profili interessati si aggira in media intorno ai 2.600 euro annui, le risorse stanziare dal CCNL appaiono più che sufficienti a consentire una ipotesi di riduzione con decorrenza al 1° luglio dell'anno di riferimento.



Al 1° gennaio 2007 risultavano altresì in servizio nei profili interessati n. 7 unità, per cui l'art. 1, comma 1, primo periodo dell'ipotesi di contratto integrativo appare rispettare anche i limiti percentuali posti dall'art. 8 del CCNL 2004/2005.

Per il secondo biennio del quadriennio di riferimento sono previste due ulteriori ipotesi di riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale.

Il personale in servizio al 1/1/2009 comprendeva complessivamente 16 unità, per cui il limite del 10% previsto dalla norma contrattuale appare anche in questo caso rispettato.

Al relativo finanziamento si provvede con le risorse che l'art. 15 del CCNL 2006/2009 destina alla valorizzazione del personale, in quanto tali risorse non sono state conteggiate in sede di costituzione del fondo accessorio del personale interessato.

I dati del Conto Annuale 2008, utilizzati ai fini della costituzione del fondo accessorio del personale dei livelli I/III, non tengono infatti in considerazione gli incrementi contrattuali del CCNL relativo al quadriennio 2006/2009, la cui sottoscrizione è avvenuta solo in data 13 maggio 2009.

Tali risorse, prendendo a riferimento la massa salariale del personale in servizio al 1/1/2009, comprensiva del trattamento accessorio da corrispondersi in virtù del relativo contratto integrativo, ammontano ad € 3.358,16, più che sufficienti a consentire il beneficio a due unità con decorrenza 1/7/2009.

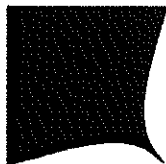
Il relativo finanziamento, per un ammontare complessivo di circa 11.000 euro, comprensivi degli arretrati, graverebbe sul capitolo dedicato agli stipendi del personale di ruolo (capitolo 1.1.2.12), che presenta la necessaria disponibilità.

Spazio riservato al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di cui all'art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001

- a) **Rispetto dei vincoli derivanti dal contratto nazionale**
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge**
- c) **Rispetto della compatibilità economico – finanziaria**
- d) **Rispetto dei vincoli di bilancio**

4. Parte I - Sezione II – Personale dei Livelli IV/VIII

L' art. 53 del CCNL relativo al quadriennio 1998/2001 prevede che le progressioni economiche all'interno dei profili vengano effettuate con cadenza biennale secondo procedure selettive che tengano conto, in base ai parametri definiti dal CCNL, della formazione e dei titoli professionali in possesso dei candidati, della verifica dell'attività professionale svolta nonché dell'anzianità di servizio.



Il personale INVALSI non ha mai fruito dei benefici previsti dalla norma e pertanto l'art. 2 dell'Ipotesi di contratto appare insieme e norma di prima applicazione e norma di applicazione a regime.

Alle progressioni economiche si provvede, come disposto dal comma 7 dell'art. 53, con le risorse allo scopo individuate dal CCNL e dalla contrattazione integrativa nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla produttività collettiva ed individuale.

L'art. 5, comma 4, del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 destinava a tali procedure, in sede di prima applicazione, risorse pari allo 0,5% della massa salariale del personale interessato riferita all'anno 1999; l'art. 8 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002/2005 destina alle procedure aventi decorrenza 1/1/2003 lo 0,25% della massa salariale del personale interessato riferita all'anno 2003, mentre l'art. 5 del CCNL relativo al biennio economico 2004/2005 destina alle procedure aventi decorrenza 31/12/2005 un ulteriore 0,2% della stessa massa salariale.

Infine, l'art. 4 del CCNL 2006/2009 prevede che gli importi delle progressioni economiche *continuano ad essere corrisposti nell'ambito delle risorse ad esse dedicate ai sensi degli articoli 10 e 11*, i quali disciplinano gli incrementi destinati alla produttività nel biennio economico di riferimento.

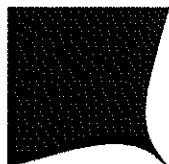
Tali ultimi incrementi, da calcolarsi in ragione rispettivamente dello 0,50% della massa salariale 2005 (2006 per l'INVALSI, pari ad € 248.597, comprensivi del trattamento accessorio da corrispondersi in virtù del relativo contratto integrativo), disponibili a decorrere dal 1/9/2007 e di un ulteriore 0,22% della medesima massa salariale, disponibili a decorrere dal 31/12/2007, ammontano a complessivi € 1.789,90, che aggiunti agli importi che l'art. 12 del contratto integrativo relativo al fondo per il trattamento accessorio destina allo scopo, danno luogo ad una disponibilità complessiva di € 7.336,90.

Le progressioni economiche previste dall'art. 2 dell'Ipotesi di contratto recano per contro il seguente fabbisogno annuo:

Prima progressione economica		Seconda progressione economica	
2 CTER	€ 2.396	1 CTER	€ 1.198
1 CA	€ 1.041	1 CA	€ 1.041
2 OT	€ 1.823		
Totale	€ 5.260	Totale	€ 2.239

Gli arretrati relativi al periodo 2006/2009 sono a carico delle risorse allo scopo stanziato sul capitolo relativo al trattamento accessorio del personale interessato; il costo a regime delle predette progressioni grava invece sul fondo, che dovrà essere incrementato delle risorse previste dal citato art. 10 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007, nonché da quelle ulteriori previste dall'art. 5 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009, pari queste ultime allo 0,28% della massa salariale riferita all'anno 2007 (€ 257.180), disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2009, per un totale complessivo di € 721,78.

Ciò in considerazione del fatto che tali risorse non sono state conteggiate in sede di costituzione del fondo accessorio del personale interessato.



I dati del Conto Annuale 2008, utilizzati ai fini della costituzione del fondo accessorio del personale dei livelli IV/VIII, non tengono infatti in considerazione gli incrementi contrattuali del CCNL relativo al quadriennio 2006/2009, la cui sottoscrizione è avvenuta solo in data 13 maggio 2009.

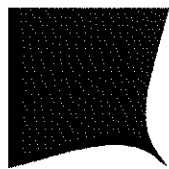
In data 5 ottobre 2010 il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto non certificabile l'art. 2 dell'Ipotesi di Contratto in quanto, essendo le procedure ivi contemplate a carico del Fondo per la retribuzione accessoria, non sussisterebbero in bilancio le disponibilità finanziarie per assicurare la copertura per gli anni 2006/2009.

Le parti, riunitesi per esaminare l'Ipotesi di contratto alla luce del rilievo mosso dal Collegio, hanno ritenuto di dover riproporre il medesimo testo contrattuale sulla base delle seguenti considerazioni:

- La copertura a regime delle progressioni economiche è assicurata da quanto previsto nella Dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto Integrativo sul fondo accessorio, sottoscritto in via definitiva in data 13 ottobre 2010, ottenuta la prescritta certificazione del Collegio dei Revisori; mediante la suddetta Dichiarazione le parti hanno infatti concordato di destinare gli incrementi contrattuali relativi alla produttività per il quadriennio di riferimento, ammontanti a complessivi € 2.511,58, all'applicazione degli altri istituti contrattuali ad essa collegati;
- La copertura relativa agli anni 2006/2008 è garantita dallo stanziamento sul capitolo di bilancio relativo al fondo per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII, il quale tiene in considerazione la necessità di corrispondere al personale destinatario dell'Ipotesi di contratto i relativi arretrati, tanto sulle voci cosiddette tabellate che su quelle afferenti la produttività;
- La scelta effettuata in sede di contrattazione collettiva di destinare le risorse altrimenti erogabili sotto forma di produttività collettiva è sorta anche dall'esigenza di adeguare la contrattazione collettiva integrativa a quanto disposto dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di rispetto dei principi di selettività e differenziazione nella erogazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, considerato che il CCNL relativo al quadriennio 1998/2001 ha abrogato i parametri relativi alla produttività individuale: ciò si evince con chiarezza da quanto rappresentato in merito nella Relazione Illustrativa del citato Contratto Integrativo relativo al trattamento accessorio, del quale la presente Ipotesi di Contratto costituisce in sostanza una mera coda contrattuale.

Spazio riservato al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di cui all'art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001

- a) Rispetto dei vincoli derivanti dal contratto nazionale**
- b) Rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge**
- c) Rispetto della compatibilità economico – finanziaria**
- d) Rispetto dei vincoli di bilancio**



5. Parte II - Sezione Unica – Ricercatori e Tecnologi

La Parte Seconda del Contratto Integrativo relativo alle opportunità di sviluppo professionale del personale INVALSI per il quadriennio 2006/2009 riguarda l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 5, del CCNL relativo al biennio 2002/2003, che regola l'accesso al livello II del profilo di ricercatore e tecnologo, in particolare per quello che concerne le procedure selettive interne da destinarsi al personale inquadrato nel livello inferiore.

Il comma 7 del medesimo articolo contrattuale dispone che in sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS., vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure in questione; tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti.

Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni disciplinate dall'art. 15 decorrono infine dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il disposto contrattuale chiarisce in maniera inequivocabile che il finanziamento delle progressioni ex art. 15 all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo è a carico del bilancio dell'Istituto; alla contrattazione integrativa è demandata la quantificazione delle risorse finanziarie da destinarsi allo scopo.

La contrattazione integrativa sul punto è intervenuta con notevole ritardo rispetto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

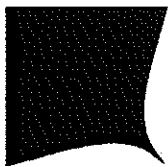
Tuttavia, in sede previsionale, lo stanziamento relativo al capitolo degli stipendi del personale di ruolo ha tenuto in considerazione, oltre alle nuove assunzioni da effettuarsi in esecuzione della Delibera n. 3/2010 del Comitato di Indirizzo, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012, anche della previsione delle indennità da erogarsi al personale di ricerca e tecnologo, ai sensi dell'art. 22 del DPR 171/91, a seguito del conferimento di incarichi di direzione di strutture tecnico – scientifiche.

L'erogazione di tale indennità non costituisce un obbligo per l'Istituto e già in sede di variazione al bilancio previsionale si è disposta una riduzione del relativo stanziamento a seguito delle modifiche introdotte nell'organizzazione delle strutture tecnico scientifiche dell'Ente per ottemperare a quanto disposto dalla direttiva ministeriale n. 67/2010 in materia di obiettivi da perseguirsi per l'anno scolastico 2010/2011.

Le previsioni relative alle nuove assunzioni e alle indennità ammontano a complessivi € 90.667; il fabbisogno relativo al capitolo di bilancio 1.1.2.12, stimato al 31 dicembre dell'esercizio in corso, determina economie per complessivi € 119.473,68.

Il costo annuo di una singola progressione dal III al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo ammonta a circa 12.400 euro, comprensivi degli oneri riflessi.

La previsione dell'Ipotesi di contratto per complessive 5 procedure genera dunque un fabbisogno per complessivi € 62.000, che troverebbero integrale copertura solo considerando lo stanziamento relativo al capitolo di bilancio esaminato, senza considerare l'ulteriore disponibilità esistente sui capitoli espressamente dedicati alla copertura degli oneri riflessi.



Per quello che concerne il rispetto delle norme di legge e della compatibilità economico finanziaria, si evidenzia che le procedure in questione, secondo i pareri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'IGOP sui contratti integrativi di altri Enti del comparto, rientrerebbero nel budget che l'art. 66, comma 14, del d.l. 112/2008 destina agli Enti di Ricerca.

Tale budget, pari all'80% delle entrate correnti, ammonta per l'INVALSI per l'anno in corso a complessivi € 6.656.991, se si considera l'intero ammontare delle entrate correnti previste nel documento previsionale e nella relativa nota di variazione, pari a complessivi € 8.321.239.

Per contro, l'ammontare complessivo degli impegni relativi alle spese per il personale è stato pari, alla data di sottoscrizione dell'Ipotesi di contratto, ad € 1.431.886.

L'ammontare complessivo degli impegni relativi alle spese correnti assunti alla data di sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto è stato invece pari ad € 7.715.918.

IL DIRETTORE GENERALE
Dino Cristofolini

Oggetto: ipotesi di contratto collettivo integrativo per il quadriennio 2006-2009
recante "Opportunità di sviluppo professionale del personale", parti prima e seconda

In data 15 ottobre u.s., codesto Ente ha sottoposto, tramite e-mail, a questo Collegio due ipotesi di contratto collettivo integrativo, per il previsto controllo sulla compatibilità dei costi.

Riguardo la prima delle ipotesi ("parte prima"), considerato positivamente quanto scritto nella relativa premessa riguardo al fatto che codesto Ente deve comunque provvedere a pagare o le progressioni del personale ricercatore e tecnologo o la relativa indennità di valorizzazione professionale, considerato che la corrispondente copertura finanziaria è stata reperita, a carico del bilancio 2010 e successivi, si certifica positivamente l'ipotesi di contratto in parola, per la parte relativa ai ricercatori e tecnologi, visto il rispetto dei vincoli contrattuali, di legge e la compatibilità economico-finanziaria rispetto ai vincoli di bilancio (cfr. Relazione Tecnica allegata all'ipotesi di contratto).

Similmente, si dà parere positivo alla medesima ipotesi per la parte relativa al personale dei livelli IV-VIII, visto l'appostamento in bilancio delle relative risorse. Al riguardo si rammenta, trattandosi di spese fisse a carico del fondo, che in occasione delle future contrattazioni, si dovrà tener conto che la parte corrispondente del fondo è obbligatoriamente destinata al pagamento del differenziale stipendiale del personale oggetto delle progressioni economiche.

Infine, si ritiene di poter dare parere positivo anche all'ipotesi di contratto collettivo integrativo, recante "Opportunità di sviluppo professionale del personale", parte seconda, visto il rispetto dei vincoli indicati nel contratto, di legge (art. 66c14 dl 112/08), della compatibilità economico-finanziaria come da RT allegata all'ipotesi e dei vincoli di bilancio (cfr. RT allegata).

Roma

28 ottobre 2010

Il Presidente

del Collegio dei Revisori

Antonio La Bello